



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Circolare n. 33 del 19/06/2025

BONUS DONNE – Decreto attuativo 67/2025 e Circolare INPS 91/2025

L'art. 23 del DL n. 60/2024 ha introdotto l'esonero contributivo denominato "Bonus Donne" con l'obiettivo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate.

Il Decreto interministeriale n. 67/2025, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro - Sezione "Pubblicità legale" il 9 maggio 2025, ha definito i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo in oggetto.

Soggetti interessati

L'esonero contributivo in analisi è destinato alle aziende che assumono a tempo indeterminato donne di qualunque età che rientrano in una delle seguenti categorie: donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno; donne impiegate in professioni o settori con un'elevata disparità occupazionale di genere.

Il decreto attuativo ha disciplinato l'incentivo definendo un triplice regime e specifiche condizioni applicative, così distinte:

- Per assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti sul territorio nazionale, l'esonero spetta per le assunzioni instaurate a decorrere dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
- Per assunzioni di donne in professioni o settori con un'elevata disparità occupazionale di genere, ovunque residenti sul territorio nazionale, l'esonero spetta per le assunzioni instaurate a decorrere dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Rientrano in questa categoria le aree

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna: art. 2, punto 4), lettera f), Regolamento UE n. 651/2014, individuate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica, l'esonero è applicabile per le assunzioni decorrenti dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione Europea) al 31 dicembre 2025.

Sono esclusi i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico. Inoltre, non sono ammessi all'esonero i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 46 della Legge n. 234/2012.

Misura e durata

La misura dell'esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di euro 650 su base mensile per ciascuna lavoratrice.

La durata dell'incentivo è riconosciuta per un massimo 24 mesi, fatta eccezione per le assunzioni di donne occupate in professioni o settori caratterizzati da un'elevata disparità occupazionale di genere, per le quali l'esonero spetta per un massimo di 12 mesi.

Cumulabilità

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi e con riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. È invece compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

Condizioni per l'accesso al beneficio

Le condizioni di accesso al beneficio sono, oltre al rispetto dei principi generali indicati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015:

- Il rispetto dei limiti previsti dalla disciplina del "de minimis", fatta eccezione per il beneficio "speciale" per l'area ZES che è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, prevista dalla Decisione C (2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025;
- Il possesso delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, ossia: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Affinché il rapporto sia agevolabile, l'assunzione della lavoratrice deve rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

Presentazione della domanda telematica all'INPS

Condizione necessaria per la fruizione dell'esonero è la presentazione di una domanda telematica all'INPS, come definita dalla circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025.

Nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 23-Donne" è disponibile il modulo dell'istanza in cui sono riepilogati, oltre ai dati identificativi dell'impresa e della lavoratrice assunta o da assumere, i dati relativi al contratto, la retribuzione mensile media che sarà erogata e l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. L'istanza viene corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il medesimo dichiara l'assenza di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

L'istanza può essere presentata per le assunzioni già effettuate fino al 16/05/2025 (data in cui è stata resa disponibile sul sito INPS la compilazione dell'istanza) per le agevolazioni connesse all'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti e di donne assunte con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'elevata disparità occupazionale di genere. Per tali rapporti agevolabili instaurati a decorrere dal 16/05/2025 l'istanza andrà presentata preventivamente.

Per le assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno l'istanza può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in essere.

L'INPS, dopo aver effettuato i controlli necessari, comunica al datore di lavoro l'importo annuale erogabile per l'esonero contributivo, accogliendo le istanze solo se vi è sufficiente capienza di risorse, ripartite in modo proporzionale alla durata dell'agevolazione.

Se la domanda viene trasmessa per un'assunzione in corso, l'INPS fornisce l'esito di accoglimento con dettaglio dell'importo spettante.

Se la domanda viene trasmessa per un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione (PEC/e-mail) e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il datore di lavoro richiedente a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine di 10 giorni; verificato l'invio della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro da parte dell'Istituto, lo stesso provvede ad accogliere la richiesta di incentivo.

I termini sopra riportati sono perentori. Qualora non venisse inviata la comunicazione obbligatoria nel termine di dieci giorni decade il diritto all'agevolazione.

Qualora si intendesse beneficiare di tale agevolazione, data la necessità di procedere all'istanza preventiva all'assunzione e considerando i tempi di elaborazione dei dati da parte dell'Istituto, lo Studio chiede di ricevere i documenti e le condizioni per l'assunzione agevolata con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro.

Per i rapporti part-time l'INPS specifica che, in caso di aumento dell'orario di lavoro settimanale, compreso il caso di trasformazione del rapporto da part-time a full-time, il beneficio rimarrà soggetto

al tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Diversamente, in caso di riduzione dell'orario di lavoro settimanale, compreso il caso di trasformazione del rapporto da full-time a part-time, sarà necessario riparametrare l'incentivo spettante e attenersi alla fruizione dell'importo in misura ridotta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati